

CONSIGLIO D'EUROPA

COMITATO DEI MINISTRI

Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee*

(Adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952^{esima} riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15. b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Tenuto conto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali come pure della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo ;

Tenuto conto altresì del lavoro svolto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e, più particolarmente delle norme che esso ha sviluppato nei suoi rapporti generali;

Riaffermando che nessuno può essere privato della sua libertà personale, se non come estrema misura e in conformità con le procedure definite dalla legge;

Sottolineando come l'esecuzione delle pene privative della libertà e la presa in carico dei detenuti devono prendere in considerazione gli imperativi di sicurezza, di ordine e di disciplina e, allo stesso tempo, devono garantire delle condizioni di detenzione che non portino pregiudizio alla dignità umana e offrire delle occupazioni costruttive e una presa in carico che permettano la preparazione al loro reinserimento sociale;

Considerando importante che gli Stati membri del Consiglio d'Europa continuino ad aggiornare e a rispettare dei principi comuni per quanto attiene alla politica penitenziaria;

Considerando, inoltre, che il rispetto di tali principi comuni rafforzerà la cooperazione internazionale in questo campo ;

Notando gli importanti cambiamenti sociali che hanno influenzato significativi sviluppi in campo penale in Europa nel corso degli ultimi due decenni;

Confermando ancora una volta gli standard contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che si riferiscono a specifici aspetti della politica e della prassi penitenziaria e in particolare la Racc. R (89) 12 sull'istruzione in carcere; la Racc. R (93) 6 sugli aspetti criminologici e penitenziari del controllo di malattie trasmissibili compreso l'AIDS e i relativi problemi sanitari in carcere; la Racc. R (97) 12 sul personale incaricato dell'esecuzione di sanzioni e misure; la Racc. R (98) 7 sugli aspetti etici e organizzativi della salute in carcere; la Racc. R (99) 22 sul sovraffollamento carcerario e l'inflazione della popolazione carceraria; la Racc. R (2003) 22 sulla liberazione condizionale e la Racc. (2003) 23 sulla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei detenuti condannati all'ergastolo e ad altre pene di lunga durata;

Richiamato l'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite;

Considerando che la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee deve essere approfonditamente rivista ed aggiornata per riflettere gli sviluppi che sono intervenuti nel campo della politica penale, nelle pratiche delle condanne nonché nella gestione in generale delle carceri in Europa;

* Nel corso dell'adozione della presente Raccomandazione, ed in applicazione dell'articolo 10.2.c del Regolamento Interno delle riunioni dei Delegati dei Ministri, il Delegato della Danimarca ha riservato il diritto del suo Governo di conformarsi o meno all'articolo 43, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione poiché egli ritiene che l'esigenza secondo la quale i detenuti posti in isolamento cellulare siano visitati quotidianamente da personale medico sollevi serie preoccupazioni etiche in relazione al ruolo che tale personale potrebbe essere chiamato a svolgere per decidere se quei detenuti sono adatti a continuare ad essere sottoposti a un tale trattamento.

Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

- di farsi guidare nella propria legislazione, politica e prassi dalle regole contenute nell'appendice alla presente raccomandazione che sostituisce la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle regole Penitenziarie Europee;
- di assicurarsi che la presente raccomandazione e il rapporto esplicativo siano tradotti e diffusi nel modo più ampio possibile, in particolare tra le autorità giudiziarie, il personale penitenziario e gli stessi detenuti.

Allegato alla Raccomandazione R (2006) 2

Le Regole Penitenziarie Europee

Parte I

Principi fondamentali

1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo.
2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare.
3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.
4. Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse.
5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.
6. La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà.
7. Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria.
8. Il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico e il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di fornire un elevato livello di presa in carico dei detenuti.
9. Tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo da parte di una autorità indipendente.

Campo di Applicazione

10.
 1. Le Regole Penitenziarie Europee si applicano alle persone che sono state sottoposte a custodia cautelare da un'autorità giudiziaria o alle persone che sono state private della libertà in seguito ad una condanna.
 2. In linea di principio le persone che sono state sottoposte a custodia cautelare da un'autorità giudiziaria e le persone che sono state private della libertà in seguito ad una condanna devono essere ristrette solo in istituti riservati a detenuti appartenenti a queste due categorie.
 3. Le Regole si applicano anche a coloro che:
 - a. possono essere ristretti per qualsiasi altro motivo in un carcere; e

- b. sono stati sottoposti a custodia cautelare da un'autorità giudiziaria o privati della libertà in seguito ad una condanna e che possono, per qualsiasi ragione, essere detenuti altrove.
- 4. Tutte le persone che sono ristrette in un istituto penitenziario o che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 10.3.b sono considerate "detenuti" ai fini delle presenti Regole.
- 11.
 - 1. I minori di 18 anni non dovrebbero essere detenuti negli istituti per adulti, ma in istituti espressamente concepiti a tale scopo.
 - 2. Se, tuttavia, dei minorenni sono eccezionalmente detenuti in questi istituti, la loro condizione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.
- 12.
 - 1. Le persone che soffrono di malattie mentali e il cui stato di salute mentale é incompatibile con la detenzione in un carcere dovrebbero essere detenute in un istituto espressamente concepito a tale scopo.
 - 2. Se, tuttavia, queste persone sono eccezionalmente detenute in un carcere, la loro situazione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.
- 13. Le presenti Regole devono essere applicate con imparzialità, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o ogni altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, condizione economica, nascita o qualsiasi altra situazione.

Parte II

Condizioni di detenzione

Ammissione

- 14. Nessuno può essere ammesso o trattenuto in un istituto penitenziario in qualità di detenuto, senza un titolo di detenzione valido, secondo il diritto interno.
- 15.
 - 1. Al momento dell'ingresso in carcere, per ogni nuovo detenuto, devono essere immediatamente registrate le seguenti informazioni:
 - a. informazioni concernenti l'identità del detenuto;
 - b. motivo della detenzione e nome dell'autorità competente che ha preso la decisione ;
 - c. data e ora dell'ingresso ;
 - d. elenco degli effetti personali del detenuto che saranno collocati in luogo sicuro conformemente alla Regola 31 ;
 - e. ogni ferita visibile e ogni denuncia di precedenti maltrattamenti; e
 - f. fatti salvi gli obblighi relativi al segreto medico, ogni informazione sullo stato di salute del detenuto significativa per il benessere fisico e mentale del detenuto stesso o di altri.
 - 2. Al momento dell'ingresso ciascun detenuto dovrà ricevere le informazioni secondo quanto stabilito dalla Regola 30.
 - 3. Subito dopo l'ingresso deve essere data notifica della carcerazione del detenuto secondo quanto stabilito dalla Regola 24.9.
- 16. Appena possibile dopo l'ingresso:
 - a. le informazioni sullo stato di salute del nuovo detenuto devono essere integrate con un esame medico secondo quanto stabilito dalla Regola 42;
 - b. deve essere determinato un appropriato livello di sicurezza per il detenuto secondo quanto stabilito nella Regola 51;
 - c. la minaccia alla sicurezza che il detenuto rappresenta deve essere determinata secondo quanto stabilito dalla Regola 52;

- d. ogni informazione disponibile circa la situazione sociale del detenuto deve essere valutata in modo tale da affrontare i bisogni personali e sociali immediati del detenuto; e
- e. per i condannati devono essere prese le misure necessarie per mettere in atto dei programmi conformemente alla Parte VIII delle presenti Regole.

Assegnazione e locali di detenzione

- 17.
 - 1. I detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in istituti vicini alla propria famiglia o al loro centro di reinserimento sociale.
 - 2. L'assegnazione deve anche prendere in considerazione le esigenze relative ai procedimenti penali, alla sicurezza oltre che alla necessità di offrire dei regimi appropriati a tutti i detenuti.
 - 3. Per quanto possibile, i detenuti devono essere consultati circa la loro assegnazione iniziale nonché per ogni ulteriore trasferimento da un istituto ad un altro.

- 18.
 - 1. I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.
 - 2. Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:
 - a. le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per permettere l'apporto di aria fresca, a meno che esista un sistema di climatizzazione appropriato ;
 - b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia ;e
 - c. un sistema d'allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale.
 - 3. La legislazione nazionale deve definire le condizioni minime richieste relative ai punti elencati ai paragrafi 1 e 2.
 - 4. Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso di sovraffollamento carcerario.
 - 5. Ogni detenuto, di regola, deve poter disporre durante la notte di una cella individuale, tranne quando si consideri preferibile per lui che condivida la cella con altri detenuti.
 - 6. Una cella deve essere condivisa unicamente se è predisposta per l'uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti atti a convivere.
 - 7. Se possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a condividere una cella per dormire.
 - 8. Nel decidere di alloggiare detenuti in particolari istituti o in particolari sezioni di un carcere bisogna tener conto delle necessità di separare:
 - a. I detenuti imputati dai detenuti condannati;
 - b. I detenuti maschi dalle detenute femmine; e
 - c. I detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani.
 - 9. Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti per permettere loro di partecipare assieme a delle attività organizzate. Tuttavia i gruppi citati dovranno sempre essere separati durante la notte a meno che gli stessi interessati non consentano a coabitare e che le autorità penitenziarie ritengano che questa misura si iscriva nell'interesse di tutti i detenuti interessati.
 - 10. Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone.

Igiene

- 19.
 - 1. Tutti gli spazi di ciascun istituto devono essere tenuti in perfetto stato e sempre puliti.
 - 2. Quando i detenuti fanno ingresso in istituto, le celle o gli altri locali ai quali sono destinati devono essere puliti.
 - 3. I detenuti devono avere un accesso immediato ai servizi igienici che siano salubri e rispettino la

- privacy.*
4. Devono essere previste strutture adeguate affinché ciascun detenuto possa usufruire di un bagno e di una doccia, a temperatura adatta al clima, se possibile quotidianamente, ma almeno due volte a settimana (o più frequentemente se necessario) conformemente ai principi generali di igiene.
 5. I detenuti devono tenere la propria persona, i vestiti e la zona letto puliti e ordinati.
 6. Le autorità penitenziarie devono fornire loro i mezzi per la pulizia inclusi articoli per l'igiene personale, materiali e utensili per la pulizia generale.
 7. Speciali provvedimenti devono essere adottati per le necessità igieniche delle donne.

Vestiario e biancheria da letto

20.
 1. I detenuti che non posseggono indumenti propri devono ricevere un vestiario adatto al clima.
 2. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o umiliante.
 3. Tale vestiario deve essere mantenuto in buono stato e, se necessario, sostituito.
 4. Quando un detenuto ottiene un permesso per uscire dall'istituto, non deve essere costretto a portare indumenti che lo possano identificare come detenuto.
21. Ogni detenuto deve disporre di un letto separato e di biancheria da letto personale e idonea che deve essere mantenuta in buono stato e cambiata con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.

Regime alimentare

22.
 1. I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro.
 2. Il diritto interno deve determinare i criteri di qualità del regime alimentare precisandone, in particolare, il contenuto energetico e proteico.
 3. Gli alimenti devono essere preparati e serviti in condizioni igieniche.
 4. Devono essere serviti tre pasti al giorno ad intervalli ragionevoli.
 5. I detenuti devono avere a disposizione acqua potabile in ogni momento.
 6. Il medico o un(a) infermiere(a) qualificato(a) devono prescrivere modifiche del regime alimentare di un detenuto se tale misura risulta necessaria per motivi medici.

Consulenza legale

23.
 1. Ogni detenuto ha diritto di richiedere la consulenza legale e le autorità penitenziarie devono aiutarlo, in modo adeguato, ad accedervi.
 2. Ogni detenuto ha il diritto di consultare, a sue spese, un avvocato di sua scelta su qualsiasi punto di diritto.
 3. Quando la legislazione prevede una consulenza legale gratuita, tale possibilità deve essere segnalata ai detenuti da parte delle autorità penitenziarie.
 4. I colloqui e altre forme di comunicazione –compresa la corrispondenza- su punti di diritto tra un detenuto e il suo avvocato devono essere riservati.
 5. Un'autorità giudiziaria può, in circostanze eccezionali, autorizzare delle deroghe al principio di confidenzialità con lo scopo di evitare che sia commesso un reato grave o che siano messi in pericolo la sicurezza e l'ordine interno dell'istituto penitenziario.
 6. I detenuti devono avere libero accesso ai documenti relativi ai loro procedimenti giudiziari oppure essere autorizzati a detenerli.

Contatti con l'esterno

24.
 1. I detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione- con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone.
 2. Ogni restrizione o sorveglianza delle comunicazioni e delle visite, necessaria ai fini dell'inchiesta penale, al mantenimento dell'ordine, della sicurezza e alla prevenzione di reati e

- alla protezione delle vittime dei reati – comprese le disposizioni di un'autorità giudiziaria – devono comunque garantire un contatto minimo accettabile.
3. Il diritto interno deve precisare quali sono gli organismi nazionali ed internazionali, nonché i funzionari, con i quali i detenuti possono comunicare liberamente.
 4. Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali.
 5. Le autorità penitenziarie devono aiutare i detenuti a mantenere un contatto adeguato con il mondo esterno, fornendo loro l'assistenza sociale appropriata a tale fine.
 6. Non appena ricevuta, l'informazione sul decesso o sulla malattia grave di un parente prossimo deve essere comunicata al detenuto.
 7. Ogni volta che le circostanze lo permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad uscire – scortato o liberamente- per render visita ad un parente ammalato, assistere ai funerali o per altre ragioni umanitarie.
 8. Ai detenuti deve essere permesso di informare immediatamente le famiglie del loro ingresso in istituto o del trasferimento in altro istituto e di ogni grave malattia o lesione di cui possono soffrire e che possano aver subito.
 9. Le autorità devono informare immediatamente il coniuge o il convivente del detenuto o, se il detenuto non è coniugato, il parente più prossimo o qualunque altra persona indicata in precedenza dal detenuto, dell'ingresso del detenuto in istituto, della sua morte o grave malattia, o grave lesione, o del trasferimento in un ospedale, salvo che il detenuto non abbia chiesto loro di non farlo.
 10. Ai detenuti deve essere permesso di tenersi informati regolarmente degli avvenimenti pubblici abbonandosi e leggendo quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni ed ascoltando la radio o vedendo trasmissioni televisive, a meno che non vi sia un divieto specifico imposto dall'autorità giudiziaria su un singolo caso per un periodo determinato.
 11. Le autorità penitenziarie devono assicurarsi che i detenuti possano partecipare alle elezioni, ai referendum e agli altri aspetti della vita pubblica, salvo che l'esercizio di tali diritti non sia limitato dal diritto interno.
 12. I detenuti devono essere autorizzati a comunicare con i media, a meno che ragioni imperative non vi si oppongano per motivi di sicurezza e di ordine interno, di interesse pubblico e di protezione delle vittime, di altri detenuti e del personale.

Regime penitenziario

25.
 1. Il regime previsto per tutti i detenuti deve offrire un programma di attività equilibrato.
 2. Tale regime deve permettere a tutti i detenuti di trascorrere giornalmente fuori dalla cella il tempo necessario per garantire un livello sufficiente di contatti umani e sociali.
 3. Tale regime deve, inoltre, provvedere ai bisogni sociali dei detenuti.
 4. Un'attenzione particolare deve essere prestata ai bisogni dei detenuti che hanno subito delle violenze fisiche, psichiche o sessuali.

Lavoro

26.
 1. Il lavoro deve essere considerato un elemento positivo del regime penitenziario e in nessun caso può essere imposto come punizione.
 2. Le autorità penitenziarie devono impegnarsi per fornire un lavoro sufficiente e utile.
 3. Tale lavoro deve permettere, per quanto possibile, di mantenere o aumentare le capacità del detenuto di guadagnarsi da vivere normalmente dopo la scarcerazione.
 4. In conformità a quanto disposto dalla Regola 13, non devono sussistere discriminazioni nel tipo di lavoro fornito basate sulla diversità di sesso.
 5. Un lavoro che comprenda la formazione professionale deve essere fornito ai detenuti in grado di trarre beneficio da esso e specialmente ai giovani adulti.
 6. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale e con le esigenze di ordine e disciplina, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano effettuare.

7. L'organizzazione e le modalità di lavoro negli istituti penitenziari devono avvicinarsi, per quanto possibile, a quelle che regolano un lavoro analogo all'esterno, al fine di preparare i detenuti alle condizioni della vita professionale normale.
8. Benché il fatto che il profitto finanziario del lavoro penitenziario possa avere l'effetto di innalzare e migliorare la qualità e la pertinenza della formazione, tuttavia gli interessi dei detenuti non devono esser subordinati a tale scopo.
9. Il lavoro dei detenuti deve esser assicurato dalle autorità penitenziarie, con o senza il concorso di imprenditori privati, all'interno o all'esterno dell'istituto penitenziario.
10. In ogni caso il lavoro dei detenuti deve essere remunerato in modo equo.
11. Ai detenuti deve essere permesso di spendere almeno una parte di ciò che guadagnano per acquistare articoli consentiti per l'uso personale e di destinare una parte del loro guadagno ai familiari.
12. I detenuti possono essere incoraggiati a risparmiare parte del loro guadagno, che sarà consegnato loro all'atto della liberazione o sarà utilizzato per altri scopi consentiti.
13. Le misure applicate in materia di sanità e di sicurezza devono garantire la tutela efficace dei detenuti e non possono essere meno rigorose di quelle di cui beneficiano i lavoratori nella società libera.
14. Si devono adottare provvedimenti per risarcire i detenuti vittime di incidenti sul lavoro, comprese le malattie professionali, in termini non meno favorevoli di quelli concessi ai lavoratori nella società libera.
15. Il limite massimo di ore di lavoro giornaliero e settimanali dei detenuti deve essere stabilito conformemente alle regole o agli usi locali che disciplinano il lavoro dei lavoratori liberi.
16. I detenuti devono avere almeno un giorno di riposo a settimana e tempo sufficiente per l'istruzione e per altre attività.
17. Per quanto possibile i detenuti che lavorano devono essere inseriti nel sistema nazionale della previdenza sociale.

Attività fisiche e ricreative

27. 1. Ad ogni detenuto deve essere offerta la possibilità di svolgere attività fisica per almeno un'ora al giorno all'aria aperta, se le condizioni atmosferiche lo consentono.
2. Quando la stagione è inclemente, si devono prevedere soluzioni alternative per permettere ai detenuti di svolgere esercizio fisico.
3. Delle attività adeguatamente organizzate – concepite per mantenere i detenuti in buona forma fisica e per permettere loro di fare dell'attività fisica e di distrarsi - devono far parte integrante del regime penitenziario.
4. Le autorità penitenziarie devono facilitare questo tipo di attività mettendo a disposizione gli impianti e le attrezzature appropriate.
5. Le autorità penitenziarie devono adottare speciali accorgimenti per organizzare, per i detenuti che ne hanno bisogno, delle attività particolari.
6. Devono essere proposte ai detenuti attività ricreative – che comprendono in particolare sport, giochi, attività culturali, passatempi – e questi ultimi devono essere, per quanto possibile, autorizzati ad organizzarle.
7. I detenuti devono essere autorizzati a riunirsi nel quadro delle attività fisiche e delle attività ricreative.

Istruzione

28. 1. Ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi d'istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni.
2. Deve essere data priorità ai detenuti che hanno bisogno di una alfabetizzazione primaria e a coloro che mancano di una istruzione di base e professionale.
3. Una particolare attenzione deve essere volta all'istruzione dei giovani detenuti e a coloro che hanno bisogni speciali.

4. La formazione deve essere considerata, dal punto di vista del regime penitenziario, alla stessa stregua del lavoro e i detenuti non devono essere penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione, né finanziariamente né in nessun altro modo.
5. Ciascun istituto deve avere una biblioteca accessibile a tutti i detenuti, fornita di un'ampia gamma di risorse sia ricreative che istruttive, libri e altro materiale multimediale.
6. Laddove possibile, la biblioteca dell'istituto dovrà essere organizzata in collaborazione con i servizi di biblioteca del territorio.
7. Per quanto possibile, l'istruzione dei detenuti deve:
 - a) essere integrata con il sistema scolastico e di formazione professionale nazionale in modo tale che dopo la liberazione essi possano continuare il loro percorso scolastico e di formazione professionale senza difficoltà; e
 - b) essere svolta sotto l'egida di istituti di istruzione esterni.

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

29. 1. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti deve essere rispettata.
2. Il regime penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di praticare la loro religione o di seguire la loro filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni condotti dai rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato delle visite dei rappresentanti di queste religioni o di queste filosofie e di poter detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale.
3. I detenuti non possono essere costretti a praticare una religione o a seguire una filosofia, a partecipare a uffici o riunioni religiose, a partecipare a pratiche religiose oppure accettare la visita di un rappresentante di una religione o di una filosofia qualsiasi .

Informazione

30. 1. All'atto dell'ingresso, e ogni volta che è necessario in seguito, tutti i detenuti devono essere informati per iscritto ed oralmente, in una lingua che comprendono, delle regole che disciplinano la vita in istituto e dei loro diritti e doveri in carcere.
2. I detenuti devono essere autorizzati a tenere una versione scritta delle informazioni che vengono loro fornite.
3. I detenuti devono essere informati di ogni procedimento giudiziario in cui sono coinvolti e, se sono condannati, della pena da scontare e della possibilità di liberazione anticipata.

Oggetti appartenenti ai detenuti

31. 1. Gli oggetti che non possono essere tenuti dal detenuto, in virtù del regolamento interno, devono essere depositati, al momento dell'ingresso in carcere, in un luogo sicuro.
2. Ogni detenuto i cui oggetti sono stati depositati in un luogo sicuro deve firmare il relativo inventario.
3. Devono essere prese le misure necessarie per conservare gli oggetti in buono stato.
4. Se si rende necessaria la distruzione di un oggetto, questo fatto deve essere registrato ed il detenuto ne deve essere informato.
5. I detenuti devono essere autorizzati, fatte salve le restrizioni e le regole di igiene, ordine e sicurezza, ad acquistare o ad acquisire in altro modo beni, compresi cibo e bevande, per il loro uso personale, a prezzi che non siano esageratamente esosi rispetto a quelli praticati all'esterno.
6. Se un detenuto porta con sé delle medicine al momento dell'ingresso in istituto, il medico dell'istituto deve decidere quale uso farne.
7. Laddove i detenuti siano autorizzati a mantenere il possesso dei loro oggetti, le autorità penitenziarie devono adottare delle misure che permettano di conservare tali oggetti in sicurezza.

Trasferimento di detenuti

32. 1. Quando i detenuti vengono trasferiti a o da un istituto, o verso altri luoghi quali un'aula di giustizia o un ospedale, essi devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico e si devono adottare adeguate salvaguardie per assicurare il loro anonimato.

2. Deve essere proibito il trasporto di detenuti in automezzi con inadeguata ventilazione o illuminazione, o che in qualunque modo possono sottoporli a privazioni o umiliazioni non necessarie.
3. Il trasporto dei detenuti deve essere effettuato a spese della pubblica autorità e sotto la direzione di essa .

Liberazione dei detenuti

33. 1. Ogni detenuto deve essere liberato senza ritardo al momento della scadenza dell'ordinanza che prevede la sua detenzione o al momento in cui un tribunale o un'altra autorità decide in tal senso.
2. La data e l'ora della liberazione devono essere registrate.
3. Ogni detenuto deve beneficiare di provvedimenti che mirano a facilitare il suo ritorno nella società dopo la sua liberazione.
4. Al momento della sua liberazione, ogni detenuto deve recuperare il denaro e gli oggetti che gli sono stati tolti e che sono stati posti in un luogo sicuro, fatta eccezione per le somme che egli ha regolarmente prelevato, e per gli oggetti che ha potuto inviare all'esterno o che sono stati distrutti per ragioni di igiene.
5. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti.
6. Quando la liberazione è fissata in anticipo, al detenuto deve esser proposto un esame medico in conformità della Regola 42, da eseguirsi il più vicino possibile alla data della scarcerazione.
7. Devono essere prese le necessarie misure per assicurarsi che ogni detenuto liberato disponga dei documenti di identità necessari e che riceva un aiuto per la ricerca di un alloggio adeguato e di un lavoro.
8. Il detenuto deve anche esser provvisto dei mezzi necessari alla sua sussistenza immediata, di abiti adeguati alle condizioni climatiche e dei mezzi necessari per giungere a destinazione.

Donne

34. 1. Oltre alle specifiche disposizioni indicate in queste Regole e che riguardano le detenute donne, le autorità devono porre un'attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione.
2. Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l'accesso a servizi specialistici da parte delle detenute che hanno bisogni menzionati alla Regola 25.4.
3. Le donne detenute devono essere autorizzate a partorire al di fuori del carcere ma, se un bambino nasce all'interno di un istituto, le autorità devono fornire l'assistenza e le infrastrutture necessarie.

Minori

35. 1. Allorché dei minori di anni 18 sono eccezionalmente detenuti in istituti per adulti, le autorità devono fare in modo che essi possano accedere non soltanto ai servizi offerti a tutti i detenuti, ma anche ai servizi sociali, psicologici e educativi, ad un insegnamento religioso ed a programmi ricreativi o a equivalenti a quelli che sono accessibili ai minori che vivono nella società libera.
2. Ogni minore detenuto in età da frequentare la scuola dell'obbligo deve avere accesso a tale insegnamento.
3. Un aiuto supplementare deve essere fornito ai minori che sono rimessi in libertà.
4. Laddove i minori sono detenuti in un carcere, verranno tenuti in una parte dell'istituto separata da quella dove sono ospitati gli adulti a meno che ciò sia contrario all'interesse del ragazzo.

Bambini in tenera età

36. 1. I bambini in tenera età possono restare in istituto con un genitore, unicamente se ciò è nell'interesse del bambino. Non devono essere considerati come detenuti.
2. Quando i bambini in tenera età sono autorizzati a restare in istituto con un genitore, devono esser adottate misure speciali per disporre di un nido d'infanzia con personale qualificato, dove poter collocare il bambino quando il genitore pratica un'attività alla quale non è autorizzata la presenza del bambino.
3. Un alloggio speciale deve essere riservato per proteggere il benessere di questi bambini in tenera età.

Cittadini stranieri

37. 1. I detenuti cittadini stranieri devono essere informati immediatamente del diritto di prendere contatto con i loro rappresentanti diplomatici o consolari e ragionevoli agevolazioni devono essere concesse loro a tale fine.
2. I detenuti cittadini di uno Stato che non ha rappresentanti diplomatici o consolari nel paese, nonché i rifugiati e gli apolidi, devono beneficiare delle stesse facilità ed essere autorizzati a rivolgersi ai rappresentanti dello Stato incaricato dei loro interessi o ad ogni altra autorità nazionale o internazionale la cui missione è di proteggere tali interessi.
3. Le autorità penitenziarie devono cooperare in modo stretto con questi rappresentanti diplomatici o consolari nell'interessere dei cittadini stranieri detenuti che possono avere dei bisogni particolari.
4. Ai detenuti cittadini stranieri devono essere fornite le informazioni specifiche sull'assistenza legale.
5. I detenuti cittadini stranieri devono essere informati della possibilità di richiedere il trasferimento verso un altro paese per l'esecuzione della loro pena.

Minoranze etniche o linguistiche

38. 1. Devono essere presi provvedimenti speciali per i bisogni dei detenuti appartenenti ad una minoranza etnica o linguistica.
2. Per quanto possibile, le pratiche culturali dei diversi gruppi devono poter continuare ad essere osservate in carcere.
3. I bisogni linguistici devono essere soddisfatti ricorrendo ad interpreti competenti e consegnando degli opuscoli di informazione redatti nelle diverse lingue parlate in ogni istituto.

Parte III

Salute

Cure sanitarie

39. Le autorità penitenziarie devono salvaguardare la salute dei detenuti affidati alla loro custodia.

Organizzazione del servizio sanitario penitenziario

40. 1. Si devono organizzare in istituto dei servizi medici in stretta relazione con l'amministrazione sanitaria generale della comunità locale o della Nazione.
2. La politica sanitaria negli istituti penitenziari deve essere integrata con la politica sanitaria nazionale, e compatibile con essa.
3. I detenuti devono avere accesso al servizio sanitario disponibile nel Paese senza discriminazione basata sulla loro posizione giuridica.
4. I servizi medici in istituto cercheranno di individuare e di curare ogni malattia o problema fisico o mentale da cui i detenuti possano essere affetti.
5. A tale scopo, tutti i necessari servizi medici, chirurgici e psichiatrici compresi quelli disponibili nella comunità libera devono essere messi a disposizione del detenuto.

Personale medico e curante

41. 1. Ogni istituto deve disporre dei servizi di almeno un medico generico.
2. Devono essere adottate delle disposizioni per garantire che un medico possa intervenire immediatamente in caso di urgenza.
3. Gli istituti che non dispongono di un medico a tempo pieno devono essere regolarmente visitate da un medico a tempo parziale.
4. Ogni istituto deve avere del personale adeguatamente formato per il servizio sanitario.
5. I servizi di dentisti e di oculisti specializzati devono essere disponibili per ogni detenuto.

Doveri del medico

42. 1. Il medico, o un(a) infermiere(a) professionale che dipende da questo medico, deve incontrare ogni Detenuto il più presto possibile dopo l'ingresso in istituto e lo deve visitare, salvo se ciò è manifestamente non necessario.
 2. Il medico, o un(a) infermiere(a) professionale che dipende da questo medico, deve visitare i detenuti che ne fanno richiesta prima della loro scarcerazione, altrimenti deve visitare i detenuti ogni volta che è necessario.
 3. Quando visita un detenuto, il medico – o un(a) infermiere(a) professionale che riferisce a tale medico – deve porre particolare attenzione a:
 - a. osservare le normali regole del segreto professionale;
 - b. diagnosticare malattie fisiche o mentali e prendere tutte le misure necessarie per il trattamento di esse e per la prosecuzione del trattamento medico preesistente;
 - c. registrare e segnalare alle autorità competenti ogni segno o indicazione che facciano supporre che il detenuto possa aver subito violenze;
 - d. rilevare i sintomi di astinenza risultanti dall'abuso di stupefacenti, farmaci o alcool;
 - e. individuare qualsiasi stress psicologico o di altra natura derivante dalla privazione della libertà;
 - f. isolare i detenuti sospettati di essere affetti da malattie infettive o contagiose per il periodo dell'infezione e fornire loro un trattamento adeguato;
 - g. assicurarsi che i detenuti portatori del virus HIV non vengano isolati solo per questo motivo;
 - h. notare problemi fisici o mentali che possano impedire il reinserimento dopo la liberazione;
 - i. determinare l'idoneità di ogni detenuto all'attività lavorativa e fisica; e
 - j. concludere accordi con enti locali per la prosecuzione di ogni necessario trattamento medico e psichiatrico dopo la liberazione, qualora il detenuto dia il suo consenso a tali accordi.
-
43. 1. Il medico deve essere incaricato di avere cura della salute mentale e fisica dei detenuti e di visitare, con una frequenza e a condizioni adeguate agli standard ospedalieri nella società libera, tutti i detenuti malati, tutti coloro che accusano malattie o ferite ed ogni detenuto cui occorre prestare particolare attenzione.
 2. Il medico – o un(a) infermiere(a) professionale che riferisce a tale medico – deve prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti che sono tenuti in condizioni di isolamento, deve visitare questi detenuti quotidianamente; e deve fornire loro un'assistenza medica e una cura immediati dietro richiesta di questi detenuti o del personale penitenziario;
 3. Il medico deve riferire al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto sia seriamente compromessa dalla prosecuzione della detenzione o da una qualsiasi condizione di detenzione, incluso l'isolamento.
-
44. Il medico o un'autorità competente deve procedere a regolari ispezioni, se necessario raccogliere informazioni con altri mezzi e dare consigli al direttore relativamente:
 - a. alla quantità, alla qualità, alla preparazione e alla distribuzione degli alimenti e dell'acqua ;
 - b. all'igiene e alla pulizia dell'istituto e dei detenuti ;
 - c. alle installazioni sanitarie, al riscaldamento, all'illuminazione e alla ventilazione dell'istituto;e
 - d. alla qualità e alla pulizia dell'abbigliamento e della biancheria da letto dei detenuti.
-
45. 1. Il direttore deve tener conto dei rapporti e dei consigli del medico o dell'autorità competente, menzionati nelle Regole 43 e 44 e, se approva le raccomandazioni formulate, deve adottare immediatamente le misure per attuarle.
 2. Se le raccomandazioni del medico non sono di competenza del direttore o non trovano il suo accordo, lo stesso direttore deve immediatamente sottoporre il parere del medico unitamente ad un suo rapporto alle autorità superiori.

Fornitura di cure sanitarie

46. 1. I detenuti malati che hanno necessità di cure specialistiche devono essere trasferiti presso istituti specializzati o presso ospedali civili, se queste cure non sono disponibili nell'istituto;
2. Laddove un servizio penitenziario disponga di proprie strutture ospedaliere, in esse deve operare personale adeguatamente qualificato e tali strutture devono essere dotate di attrezzature in grado di fornire ai detenuti ad esse affidati assistenza e trattamento adeguati.

Salute mentale

47. 1. Devono essere disponibili degli istituti specializzati o delle sezioni specializzate, posti sotto il controllo medico, per l'osservazione e la cura di detenuti affetti da disturbi o anomalie mentali che non necessariamente rientrano nelle disposizioni della Regola 12.
2. Il servizio medico penitenziario deve fornire cure psichiatriche a tutti i detenuti che hanno necessità di tali cure e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio.

Altre questioni

48. 1. I detenuti non devono essere sottoposti ad esperimenti senza il loro consenso.
2. Gli esperimenti che coinvolgono i detenuti e che possono provocare delle ferite fisiche, una sofferenza psichica o altri disturbi alla loro salute devono essere proibite.

PARTE IV

Ordine

Approccio generale

49. L'ordine negli istituti deve essere mantenuto tenendo presente le necessità di sicurezza, incolumità e disciplina, e fornendo inoltre ai detenuti le condizioni di vita che rispettino la dignità umana e offrano loro un programma di attività secondo quanto previsto nella Regola 25.
50. Senza recare pregiudizio per l'ordine, la sicurezza e l'incolumità, ai detenuti deve essere permesso di discutere argomenti relativi alle condizioni generali di detenzione e gli stessi detenuti devono essere incoraggiati a comunicare con i responsabili dell'istituto su tali argomenti.

Sicurezza

51. 1. Le misure applicate ai singoli detenuti per la sicurezza devono essere il minimo necessario per garantirne una custodia sicura.
2. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale all'erta che conosce i detenuti affidati al proprio controllo;
3. Il più rapidamente possibile dopo l'ingresso in istituto, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare:
 - a. il rischio per la collettività nel caso di evasione ;
 - b. la probabilità che tenti di evadere solo o con l'aiuto di complici esterni.
4. Ogni detenuto è, in seguito, sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al grado di rischio identificato.
5. Il livello di sicurezza necessario deve essere rivalutato regolarmente durante la detenzione dell'interessato.

Sicurezza (Incolumità)

52. 1. Il più rapidamente possibile dopo l'ingresso in istituto, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare se presenta un rischio per la sicurezza degli altri detenuti, per il personale penitenziario o per le persone che lavorano nell'istituto o lo visitano regolarmente, nonché per stabilire se c'è rischio di autolesionismo.

2. Si devono porre in atto procedure per assicurare l'incolumità dei detenuti, del personale penitenziario e di coloro che visitano gli istituti e per ridurre al minimo il rischio di violenza e di altri eventi che possano minacciare la sicurezza;
3. Ogni possibile sforzo deve essere compiuto per permettere ai detenuti di partecipare pienamente alle attività quotidiane in tutta sicurezza.
4. Deve essere possibile per i detenuti contattare il personale in ogni momento, anche di notte.
5. Anche negli istituti si deve osservare la normativa nazionale sulla salute e sulla sicurezza.

Misure speciali di alta sicurezza o di protezione

53. 1. Il ricorso a misure di alta sicurezza o di protezione è autorizzato soltanto in circostanze eccezionali.
2. Devono essere stabilite delle procedure chiare da applicare in caso di utilizzo di tali misure nei confronti di tutti i detenuti.
3. La natura di tali misure, la loro durata e i motivi che permettono di ricorrervi devono essere determinati dal diritto interno.
4. In ogni caso, l'applicazione delle misure deve essere approvata dall'autorità competente per un periodo determinato.
5. Ogni decisione di proroga del periodo di applicazione deve essere nuovamente approvata dall'autorità competente.
6. Queste misure devono essere applicate a singoli detenuti e non a gruppi di detenuti.
7. Ogni detenuto sottoposto a tali misure ha il diritto di reclamo secondo la procedura prevista dalla Regola 70.

Perquisizioni e controlli

54. 1. Il personale deve seguire delle procedure dettagliate nel caso di perquisizioni :
 - a. dei luoghi dove vivono, lavorano e si riuniscono i detenuti ;
 - b. di detenuti ;
 - c. di visitatori e dei loro effetti ;e
 - d. di membri del personale.
2. Le situazioni in cui tali perquisizioni sono necessarie e la natura di esse devono essere definite dalla normativa nazionale;
3. Il personale deve essere formato a svolgere queste perquisizioni in modo tale da scoprire e prevenire qualunque tentativo di fuga o di nascondere beni illeciti, rispettando allo stesso tempo la dignità di coloro che vengono perquisiti ed i loro oggetti personali;
4. Le persone sottoposte a perquisizione non devono essere umiliate dalla procedura di perquisizione;
5. Le persone devono essere perquisite soltanto da personale dello stesso sesso;
6. Nessun esame delle cavità del corpo può essere fatto dal personale penitenziario.
7. Un esame intimo, nell'ambito di una perquisizione, può essere eseguito solo da un medico.
8. I detenuti devono assistere alla perquisizione dei loro effetti personali a meno che le tecniche della perquisizione o il pericolo potenziale che ciò può rappresentare per il personale lo proibiscano.
9. L'obbligo di proteggere la sicurezza e l'ordine interno deve essere ponderato con il rispetto dell'intimità dei visitatori.
10. Le procedure per perquisire i professionisti che entrano in istituto, quali i rappresentanti legali, gli assistenti sociali ed i medici, devono essere oggetto di consultazione con i rispettivi ordini professionali al fine di assicurare un equilibrio tra la sicurezza e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni professionali.

Reati

55. I presunti reati commessi negli istituti penitenziari devono essere oggetto di un'inchiesta analoga a quella riservata agli atti dello stesso tipo commessi all'esterno e devono essere trattati in conformità al diritto interno.

Disciplina e sanzioni

56. 1. Le procedure disciplinari devono essere dei meccanismi di ultimo impiego.
2. Per quanto possibile, le autorità penitenziarie devono ricorrere a dei meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le vertenze con i detenuti e le dispute fra questi ultimi.
57. 1. Solo un comportamento suscettibile di costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine interno può essere definito come un' infrazione disciplinare.
2. Il diritto interno deve determinare :
a. gli atti o le omissioni dei detenuti che costituiscono un'infrazione disciplinare ;
b. le procedure da seguire in materia disciplinare;
c. il tipo e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ;
d. l'autorità competente per infliggere tali sanzioni ;e
e. l'autorità cui si può ricorrere e la procedura di appello.
58. Ogni presunta infrazione alle regole disciplinari da parte di un detenuto deve essere immediatamente riferita all'autorità competente, che svolgerà indagini in merito senza indugio.
59. I detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono:
a. essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro;
b. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa;
c. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia;
d. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare;
e. avere l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento.
60. 1. Qualunque sanzione inflitta dopo il giudizio di colpevolezza di un'infrazione disciplinare deve essere conforme alla legge.
2. La severità dell'infrazione deve essere proporzionale alla gravità dell'infrazione.
3. Le sanzioni collettive, le pene corporali, il collocamento in una camera senza luce così come ogni altra forma di punizione inumana o degradante devono essere vietate .
4. La sanzione non può consistere in una proibizione assoluta dei contatti con la famiglia.
5. L'isolamento come sanzione disciplinare può essere imposto solo in casi eccezionali e per un periodo determinato di tempo, il più breve possibile.
6. I mezzi di contenzione non devono mai essere utilizzati come sanzioni.
61. Ogni detenuto ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare deve essere in grado di fare appello ad un'autorità competente superiore e indipendente.
62. Nessun detenuto può occupare nell'istituto un posto di lavoro o una posizione che gli conferiscono poteri disciplinari.

Doppia incriminazione

63. Un detenuto non dovrà mai essere giudicato o punito due volte per la stessa azione o comportamento.

Uso della forza

64. 1. Il personale penitenziario non deve usare la forza contro i detenuti tranne per autodifesa o in casi di tentata evasione o di resistenza attiva o passiva ad un ordine legittimo, e sempre come ultima risorsa.
2. La quantità di forza usata deve essere quella minima necessaria e deve essere applicata per il tempo strettamente necessario.

65. Procedure dettagliate devono regolare l'utilizzo della forza e precisare in particolare:
- a. i diversi tipi di utilizzo della forza previsti;
 - b. le circostanze in cui ogni tipo di utilizzo della forza è autorizzato;
 - c. i membri del personale autorizzati ad utilizzare l'uno o l'altro dei tipi di forza;
 - d. il livello di autorità richiesto per decidere l'utilizzo della forza; e
 - e. i rapporti da redigere dopo ogni utilizzo della forza.
66. Il personale in contatto diretto con i detenuti deve essere formato alle tecniche per contenere con il minimo di forza gli individui aggressivi.
67. 1. Il personale di altre forze dell'ordine deve intervenire nei confronti dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari solo in circostanze eccezionali.
2. Le autorità penitenziarie e le forze dell'ordine interessate devono sottoscrivere un accordo preventivo a meno che tali relazioni non siano già regolate dal diritto interno.
3. Tale accordo deve stabilire :
- a. le circostanze in cui i membri di altre forze dell'ordine possono entrare in un istituto per risolvere una situazione di conflitto;
 - b. l'autorità di cui dispone tale forza dell'ordine quando si trova all'interno dell'istituto e le relazioni con il direttore;
 - c. i diversi tipi di ricorso alla forza che i membri di questa forza possono impiegare;
 - d. le circostanze in cui i diversi tipi di ricorso alla forza sono previsti;
 - e. il livello di autorità richiesto per decidere l'utilizzo della forza ; e
 - f. i rapporti da redigere dopo ogni utilizzo della forza.

Mezzi di contenzione

68. 1. E' proibito l'uso di catene e di ferri.
2. Le manette, le camicie di forza ed altri mezzi di contenzione non devono essere usati tranne:
- a. se necessario, come precauzione contro le evasioni durante un trasferimento, purché esse vengano rimosse quando il detenuto compare dinanzi all'autorità amministrativa o giudiziaria, a meno che tale autorità decida altrimenti; o
 - b. per ordine del direttore, se falliscono altri metodi di controllo, al fine di proteggere il detenuto da atti di autolesionismo, di impedirgli di arrecare danni ad altri o di prevenire gravi danni alle cose e purché in tali casi il direttore informi immediatamente il medico e faccia rapporto subito all'autorità penitenziaria superiore.
3. Gli strumenti di contenzione non devono essere applicati per un periodo maggiore di quello strettamente necessario.
4. Il modo di utilizzo di tali mezzi di contenzione deve essere specificato nella legislazione nazionale.

Armi

69. 1. Salvo urgenze operative, il personale penitenziario non deve mai portare armi mortali all'interno del perimetro dell'istituto.
2. Il porto visibile di altre armi, compreso il manganello, da parte di persone in contatto con i detenuti deve essere proibito all'interno del perimetro dell'istituto salvo se queste sono necessarie per la sicurezza e l'ordine interno in occasione di un incidente particolare.
3. Nessun membro del personale riceve armi senza una preventiva formazione sul loro uso.

Richieste e reclami

70. 1. I detenuti, individualmente o in gruppo, devono avere ampie opportunità di presentare richieste o reclami al direttore dell'istituto o ad ogni altra autorità competente.
2. Se la mediazione appare opportuna, essa deve essere tentata come prima istanza.
3. Nel caso in cui la richiesta o il reclamo sono respinti, le motivazioni devono essere comunicate al detenuto interessato e quest'ultimo deve poter inoltrare ricorso ad un'autorità indipendente.
4. I detenuti non devono essere puniti per aver presentato una richiesta o un reclamo.

5. L'autorità competente deve tener conto di ogni reclamo scritto proveniente dalla famiglia di un detenuto quando tale reclamo fa stato di una violazione dei diritti dell'interessato.
6. Nessun reclamo può essere presentato da un rappresentante legale o da un'organizzazione interessata del benessere dei detenuti per conto di un detenuto se il detenuto stesso non dà il suo consenso alla presentazione di esso.
7. I detenuti sono autorizzati ad avvalersi di un parere legale sulle procedure di reclamo e appello e all'assistenza legale quando ciò è richiesto dagli interessi della giustizia.

PARTE V

Direzione e Personale

Il servizio penitenziario come servizio pubblico

71. Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale.
72.
 1. Gli istituti penitenziari devono essere gestiti in un contesto etico che sottolinei l'obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano.
 2. Il personale deve avere un'idea chiara dello scopo perseguito dal sistema penitenziario. La direzione deve indicare la via da seguire per raggiungere in modo efficace tale scopo.
 3. I doveri del personale vanno oltre quelli di semplice sorveglianza e devono tener conto della necessità di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti dopo la loro scarcerazione, attraverso un programma positivo di presa in carico e di assistenza.
 4. Il personale deve eseguire il proprio lavoro rispettando norme professionali e personali di elevato livello.
73. Le autorità penitenziarie devono riservare una grande importanza al rispetto delle Regole per il personale.
74. La gestione dei rapporti tra personale a diretto contatto con i detenuti e questi ultimi deve essere oggetto di un'attenzione particolare.
75. Il personale, in ogni circostanza, svolge i suoi compiti e si comporta in modo tale che il suo esempio eserciti un'influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto.

Selezione del personale penitenziario

76. Il personale penitenziario deve essere selezionato con cura e adeguatamente formato sia al momento dell'assunzione che in modo permanente. Deve essere retribuito al livello di manodopera specializzata e deve avere uno status che sia rispettato dalla società civile.
77. Nella selezione di nuovi membri del personale le autorità penitenziarie devono porre grande enfasi sulla necessità di doti di integrità e umanità, di capacità professionali e attitudini personali necessarie per il complesso lavoro che li attende.
78. I membri del personale devono essere, di regola, assunti su base permanente e devono avere lo stato giuridico di impiegati dello Stato con garanzia della sicurezza di impiego che dipenda soltanto dalla loro buona condotta, dall'efficacia del loro lavoro, dall'idoneità fisica e dalla loro salute mentale nonché da un livello di istruzione adeguato.
79.
 1. La remunerazione deve essere tale da permettere l'assunzione e il mantenimento in servizio di personale competente.
 2. I benefici e le condizioni di impiego devono riflettere l'esatta natura del lavoro come parte delle forze dell'ordine.

80. Qualora sia necessario impiegare personale a tempo parziale, i suddetti criteri devono essere applicati in quanto possibile anche per tale personale.

Formazione del personale penitenziario

81. 1. Prima di entrare in servizio, il personale deve seguire un corso di formazione generale e speciale e superare degli esami teorici e pratici.
2. L'amministrazione deve fare in modo che, durante la sua carriera, il personale mantenga e migliori le sue competenze professionali seguendo dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento organizzati ad intervalli di tempo adeguati.
3. Il personale chiamato a lavorare con gruppi specifici di detenuti – stranieri, donne, minorenni, malati psichici, ecc.- deve ricevere una formazione particolare adattata ai suoi compiti specifici.
4. La formazione di tutti i membri del personale deve comprendere lo studio degli strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, nonché l'applicazione delle Regole penitenziarie europee.

Sistema di gestione degli istituti penitenziari

82. Il personale deve essere selezionato e nominato su base egualitaria e senza nessuna discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita o ogni altra situazione.
83. Le autorità penitenziarie devono promuovere dei metodi di organizzazione e dei sistemi di gestione atti a:
- a. assicurare un'amministrazione degli istituti penitenziari conforme a delle norme elevate che rispettino gli strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti dell'uomo ;e
- b. facilitare una buona comunicazione tra gli istituti penitenziari e tra le diverse categorie di personale di uno stesso istituto e un buon coordinamento dei servizi - interni ed esterni all'istituto - che forniscono prestazioni a favore dei detenuti, specialmente per quel che concerne la loro presa in carico e il loro reinserimento.
84. 1. Ogni istituto deve avere un direttore, che deve essere ben qualificato per il suo incarico, con riguardo alle sue qualità personali e alle sue competenze amministrative, alla sua formazione e alla sua esperienza professionale.
2. Il direttore deve essere incaricato a tempo pieno e deve dedicare tutto il suo tempo ai propri compiti istituzionali.
3. Le autorità penitenziarie devono assicurare che ogni istituto sia costantemente sotto la completa responsabilità del direttore, del vice-direttore o di un funzionario incaricato.
4. Quando un direttore è responsabile per più di un istituto, deve esserci comunque un funzionario responsabile di ognuno di essi.
85. Uomini e donne devono essere rappresentati in modo equilibrato nel personale penitenziario.
86. Devono essere adottate misure affinché la direzione consulti l'insieme del personale su argomenti di ordine generale ed in particolare sulle condizioni di lavoro.
87. 1. Devono essere adottate misure per incoraggiare il più possibile una buona comunicazione tra la direzione, gli altri membri del personale, i servizi esterni ed i detenuti
2. Il direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale dell'istituto devono parlare la lingua della maggior parte dei detenuti, o una lingua compresa dalla maggior parte di essi.

88. Dove esistono istituti penitenziari gestiti privatamente, tutte le Regole Penitenziarie Europee devono essere applicate.

Personale specializzato

89. 1. Il personale deve comprendere, il più possibile, un numero sufficiente di specialisti quali psichiatri, psicologi, operatori sociali, insegnanti, capi d'arte, professori o istruttori di educazione fisica e sportiva.
2. Ausiliari a tempo parziale e personale volontario competente devono essere incoraggiati a contribuire, per quanto possibile, alle attività con i detenuti.

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica

90. 1. Le autorità penitenziarie devono costantemente informare l'opinione pubblica circa lo scopo del sistema penitenziario e il lavoro svolto dal personale penitenziario al fine di incoraggiare una migliore comprensione del ruolo del carcere nella società.
2. Le autorità penitenziarie devono incoraggiare i membri della società civile ad intervenire a titolo volontario negli istituti, quando ciò è appropriato.

Ricerche e valutazioni

91. Le autorità penitenziarie devono sostenere un programma di ricerca e di valutazione sulle finalità della detenzione, sul suo ruolo in una società democratica e sul raggiungimento della missione da parte del sistema penitenziario.

PARTE VI

Ispezioni e Controlli

Ispezioni governative

92. Devono essere effettuate regolarmente ispezioni frequenti degli istituti penitenziari da parte di enti governativi che valuteranno se gli istituti sono amministrati secondo le normative nazionali ed internazionali e in base a quanto previsto dalle presenti Regole.

Controlli indipendenti

93. 1. Le condizioni di detenzione e il trattamento dei detenuti devono essere controllate da un organo o da più organi di controllo indipendenti le cui valutazioni devono essere rese pubbliche.
2. Tali organi di controllo indipendenti devono essere incoraggiati a cooperare con le agenzie internazionali legittimate a visitare gli istituti penitenziari.

PARTE VII

Detenuti imputati

Stato di detenuto imputato

94. 1. Nelle presenti Regole, il termine "imputati" indica i detenuti posti in custodia cautelare dall'autorità giudiziaria prima del processo, del verdetto o della sentenza definitiva di condanna.
2. Uno Stato può considerare i detenuti giudicati colpevoli e condannati come imputati nel caso in cui i loro appelli ancora non si siano conclusi in via definitiva.

Approccio relativo ai detenuti imputati

95. 1. Il regime relativo ai detenuti imputati non può essere influenzato dalla possibilità che possano poi essere giudicati colpevoli di reato.
2. Le Regole in questa parte forniscono ulteriori salvaguardie per i detenuti imputati.
3. Nell'occuparsi dei detenuti imputati le autorità penitenziarie devono essere guidate dalle Regole che si applicano a tutti i detenuti e devono consentire ai detenuti imputati di partecipare alle varie attività disposte da tali Regole.

Locali di detenzione

96. Per quanto possibile, gli imputati devono poter scegliere di disporre di una cella individuale, salvo se è considerato preferibile che coabitino con altri imputati o se un tribunale ha ordinato specifiche condizioni di alloggio.

Vestiaro

97. 1. Gli imputati devono poter indossare i propri indumenti personali qualora l'abbigliamento sia adatto al carcere.
2. Agli imputati che non hanno vestiti adatti sarà fornito il vestiario che non deve essere come quello indossato dai detenuti definitivi.

Assistenza legale

98. 1. Gli imputati devono essere esplicitamente informati del loro diritto di richiedere un'assistenza legale.
2. Gli imputati accusati di un reato devono disporre di tutte le agevolazioni per preparare la propria difesa ed incontrare il proprio avvocato.

Contatti con l'esterno

99. A meno che un'autorità giudiziaria non abbia pronunciato, in un caso singolo, un divieto specifico per un periodo determinato, gli imputati:
 - a. devono poter ricevere le visite ed essere autorizzati a comunicare con la loro famiglia e altre persone, alle stesse condizioni previste per i condannati;
 - b. possono ricevere visite supplementari ed anche utilizzare più facilmente altri mezzi di comunicazione; e
 - c. devono aver accesso a libri, giornali e altri mezzi di informazione.

Lavoro

100. 1. Gli imputati devono poter lavorare, ma senza esservi obbligati.
2. Se un imputato sceglie di lavorare, sono applicate tutte le disposizioni della Regola 26, comprese quelle relative alla remunerazione.

Accesso al regime dei condannati

101. Se un imputato chiede di seguire il regime dei condannati, le autorità penitenziarie, per quanto possibile, devono soddisfare la sua richiesta.

PARTE VIII

Detenuti Condannati

Obiettivi del regime dei condannati

102. 1. Oltre alle Regole applicabili all'insieme dei detenuti, il regime dei condannati deve essere concepito per permetter loro di condurre una vita responsabile ed esente dal reato.
2. Poiché la privazione della libertà costituisce una punizione in sé, il regime dei condannati non deve aggravare le sofferenze inerenti la detenzione.

Inizio e pianificazione del regime per i detenuti condannati

- 103.1. Il regime per i detenuti condannati deve iniziare non appena una persona entra in istituto con la posizione di detenuto condannato, a meno che esso non sia iniziato precedentemente.
2. Appena possibile dopo l'ingresso, devono essere redatti rapporti completi per tutti i detenuti condannati sulla loro situazione personale, sui programmi di trattamento proposti per ognuno di loro e sulla strategia per la preparazione alla loro liberazione.
 3. I detenuti condannati devono essere incoraggiati a partecipare alla pianificazione dei loro programmi individuali di trattamento.
 4. Tale programma deve prevedere, per quanto possibile :
 - a. un lavoro,
 - b. una formazione,
 - c. altre attività, e
 - d. una preparazione alla liberazione.
 5. Il regime dei condannati può anche includere un lavoro sociale, e l'intervento del medico e dello psicologo.
 6. Un sistema di permessi deve fare parte integrante del regime dei detenuti condannati.
 7. I detenuti che lo desiderano possono partecipare a programmi di giustizia riparativa e riparare le infrazioni commesse.
 8. Un'attenzione particolare deve essere prestata al programma di trattamento e al regime dei condannati a vita o a pene lunghe.

Aspetti organizzativi della detenzione dei condannati

- 104.1. Per quanto possibile, e in base alle disposizioni della Regola 17, si deve far uso di istituti separati o di sezioni distinte di un istituto per permettere la gestione dei vari regimi relativi alle diverse categorie di detenuti.
2. Devono essere adottate procedure per stabilire e revisionare i programmi individuali dei detenuti dopo un attento esame dei relativi rapporti e dopo consultazioni approfondite del personale coinvolto con i detenuti interessati, e, per quanto possibile, con la partecipazione dei detenuti interessati.
 3. Ogni fascicolo deve contenere i rapporti del personale direttamente responsabile del detenuto in oggetto.

Il lavoro per i detenuti condannati

105. 1. Un programma sistematico di lavoro deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi del trattamento dei condannati.
2. Può essere imposto di lavorare a tutti i condannati che non abbiano ancora raggiunto l'età della pensione, coerentemente con il loro stato fisico e mentale così come stabilito dal medico.
 3. Qualora venga imposto di lavorare ad un detenuto condannato le condizioni di lavoro devono essere conformi alle norme e ai controlli in uso all'esterno.
 4. I detenuti che frequentano corsi di insegnamento o altri programmi durante le ore lavorative come parte integrante del loro programma riabilitativo devono essere remunerati come se lavorassero.
 5. Nel caso dei detenuti condannati parte della remunerazione o una quota dei risparmi derivanti dalla remunerazione possono essere utilizzati per scopi riparatori a seguito di ordine dell'autorità giudiziaria o nel caso in cui vi consenta il detenuto.

Formazione dei condannati

106. 1. Un programma formativo sistematico che comprenda il mantenimento delle nozioni acquisite e che tenda a migliorare il livello globale di istruzione dei detenuti, nonché la loro

capacità di condurre in seguito una vita esente dal reato, deve costituire una parte essenziale del regime dei condannati.

2. I condannati devono essere incoraggiati a partecipare ai programmi di istruzione e di formazione.
3. I programmi educativi dei condannati devono essere adattati alla durata prevista della loro detenzione.

Liberazione dei condannati

107.
 1. I condannati devono essere aiutati, al momento opportuno e prima della scarcerazione, con procedure e programmi specialmente concepiti per permetter loro il passaggio tra la vita carceraria e la vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività.
 2. Per quanto concerne più specificamente i condannati a lunghe pene, devono essere prese misure per assicurare loro un rientro progressivo nel mondo libero.
 3. Questo scopo può essere raggiunto grazie ad un programma di preparazione alla scarcerazione o ad una liberazione condizionale sotto controllo accompagnata da un'assistenza sociale efficace.
 4. Le autorità penitenziarie devono lavorare in stretta collaborazione con i servizi sociali e gli organismi che accompagnano ed aiutano i detenuti liberati a ritrovare un posto nella società, in particolare riallacciando legami con la vita familiare e trovando un lavoro.
 5. I rappresentanti di questi servizi o organismi sociali devono poter entrare in istituto quando necessario ed intrattenersi con i detenuti per preparare e pianificare la loro liberazione e organizzare l'assistenza postpenale.

Parte IX

L'aggiornamento delle Regole

108. Le regole penitenziarie europee devono essere aggiornate con regolarità.